

COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA	
Provincia di Bergamo	
RIC. ISP.	20 FEB. 2020
N° PROT.	836
Cat. 5	Cl. 2 Fasc.

OGGETTO: **PARERE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.**

Verbale n. 02 del 20.02.2020

### L'Organo di Revisione

#### VISTO:

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
  - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
  - 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
    - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
  - 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
  - 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2020, avente ad oggetto: "MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SABB S.P.A.- APPROVAZIONE";

#### **PRESO ATTO**

che le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli dello Statuto della SABB S.p.a.:

- art. 3 - Oggetto sociale
- art. 5 - Capitale sociale
- art. 8 – Prelazione
- art. 10 – Convocazione dell'Assemblea
- art. 14-bis- Atti subordinati all'approvazione dell'assemblea
- art. 16-bis - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo
- art. 20 - Collegio sindacale
- art. 21 - Revisione legale dei conti

#### **Considerato che**

- le modifiche allo statuto proposte contemperano all'esigenza di recepire la normativa prevista dal Testo Unico sopra citato;
- viene perseguito il fine di ridurre il capitale sociale al minimo legale (€ 50.000,00) onde procedere alla copertura della perdita risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2018, così come approvato dall'assemblea dei soci in data 15.05.2019, e di ricostituire in parte le riserve contabili utilizzate per detto ripiano;

#### **Visti**

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 247/2000

#### **Esprime Parere Favorevole**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla "MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SABB S.P.A .

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore dei Conti

